

l'attività svolta quale difensore d'ufficio di Mario Tenizio e Giuseppe Avagnano nel giudizio penale definito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 40947 del 2015.

La corte d'appello di Napoli, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, a norma dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio può chiedere, a fronte dell'inadempienza dell'assistito, la liquidazione degli onorari, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 82 dello stesso d.P.R. n. 115 cit., quando dimostri di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale, e che, nel caso di specie, l'avv. ha dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del proprio credito professionale, così come liquidato dal giudice di pace di Pescara con sentenza dell'11/8/2016; ha, tuttavia, osservato che, in base all'art. 106 del d.P.R. n. 115 cit., il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili: tale norma, ha osservato la corte, intende, in effetti, scoraggiare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue e meramente dilatorie, il cui esito d'inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della proposizione del ricorso, senza, peraltro, limitare irragionevolmente il diritto di difesa poiché sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sotto questo profilo, ha aggiunto la corte, la mancata liquidazione del compenso, ove l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, si giustifica, nelle ipotesi in cui la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione risulti *ex ante* prevedibile, proprio perché, altrimenti, i costi



delle attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività. Nel caso di specie, ha proseguito la corte, il ricorso per cassazione proposto da Mario Tenizio e Giuseppe Avagnano, difesi d'ufficio dell'avv. è stato dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 106 cit., il compenso che lo stesso ha richiesto non può essere liquidato.

E con ricorso spedito per la notifica il 6/9/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il Ministero della Giustizia, Avagnano Giuseppe e Tenizio Mario sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 31 disp.att. c.p.p., 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'errata applicazione dell'art. 106, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello, a fronte dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Mario Tenizio e Giuseppe Avagnano, ha escluso che il compenso richiesto dall'opponente potesse essere liquidato, laddove, in realtà, l'art. 106 del d.P.R. n. 115 regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non già le conseguenze dell'inammissibilità per le attività espletate quale difensore d'ufficio a norma dell'art. 97 c.p.c.. Il ricorrente, del resto, non aveva in alcun modo presentato o coltivato le impugnazioni dichiarate, poi, inammissibili, essendosi, piuttosto, limitato a svolgere, nell'adempimento dell'obbligo giuridico previsto dall'art. 97, comma 5, c.p.p., la propria attività professionale e ad adempiere al mandato difensivo d'ufficio ricevuto dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 97, comma 1, c.p.p.. Inoltre, ha proseguito il ricorrente, solo nel patrocinio a spese

dello Stato le liquidazioni sono totalmente a carico dello Stato: nel caso della difesa d'ufficio, invece, le somme liquidate sono sempre, in seguito, ripetibili, a norma dell'art. 116, comma 2, del d.P.R. n. 115 cit., dallo Stato.

2. Il motivo è fondato. L'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, infatti, che *"il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"*. La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio: al quale, in effetti, l'art. 116 del d.P.R. n. 115 cit. estende la *"disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale"*, ma, come si evince dalla rubrica del Titolo III della Parte III del d.P.R. n. 115 in esame, non in tutte le disposizioni che la compongono ma ai *"limitati effetti"* dalla stessa previsti, vale a dire solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione *"quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"*: in tal caso, infatti, *"l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84"* mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto *"di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio"*.

3. Il ricorso deve essere, quindi, accolto ed il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.




la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, l'11 luglio 2019.

Il Presidente

Dott. Pasquale D'Ascola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13 DIC 2019

Il Cancelliere
Massimiliano Montante

